

## **ALLEGATO D**

### **[ SU CARTA INTESTATA DEGLI AZIONISTI ]**

Spettabile  
Fondo Strategico S.p.A.  
Palazzo Busca  
C.so Magenta, n. 71  
20123 Milano  
All'attenzione del Dott. Maurizio Tamagnini, Amministratore Delegato

e p.c.  
Spettabile  
Hera S.p.A.  
Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4  
40127 - Bologna  
all'attenzione [•]

---

Gentili Signori,

Vi proponiamo, alle condizioni, nei termini e con le modalità che seguono, la stipulazione del seguente accordo.

### **ACCORDO DI COMPRAVENDITA DI DIRITTI DI OPZIONE**

tra

- Fondo Strategico Italiano S.p.A., con sede in Milano, C.so Magenta, n. 71, 20123 Milano, capitale sociale di Euro 1.000.000.000,00, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita iva n. 07532930968, in persona di Maurizio Tamagnini, Amministratore Delegato, debitamente autorizzato in virtù dei poteri a lui conferiti dal consiglio di amministrazione con delibera del 27 agosto 2012 (“FSI”)
- e
- [•], con sede in [•] in persona di [•], [•], debitamente autorizzato in virtù dei poteri a lui conferiti dal [•] (“Azionista” e, congiuntamente a FSI, le “Parti”)

### **PREMESSE**

- A. FSI è una società per azioni avente quale oggetto sociale, in sintesi, l'assunzione di partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale, partecipata da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e Fintecna S.p.A..
- B. Hera S.p.A. (“Hera”) è una società quotata sul mercato telematico azionario (“MTA”) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”), attiva nel settore delle *multi-utilties*.

- C. Acegas-Aps S.p.A. (“Acegas”) è una società quotata sull’MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana, anch’essa attiva nel settore delle *multi-utilities* controllata Hera.
- D. In data [•], FSI ed Hera hanno sottoscritto un accordo di investimento (“Accordo di Investimento”) in virtù del quale, subordinatamente al verificarsi di talune condizioni sospensive, tra cui l’efficacia della fusione per incorporazione di Acegas-Aps Holding S.r.l. in Hera (“Fusione”), FSI ha assunto un impegno di sottoscrizione (“Impegno di Sottoscrizione”) avente ad oggetto un numero di azioni Hera rivenienti dall’aumento di capitale offerto in opzione e rappresentativo di circa massime 80.000.000 azioni ordinarie, previsto all’esito della Fusione (“Aumento in Opzione” o “Aumento di Capitale”), tale da consentire a FSI di detenere una partecipazione di almeno il 3% del capitale sociale e dei diritti di voto di Hera, tenuto anche conto delle azioni Hera che FSI sottoscriverà per effetto dell’acquisto dei diritti di opzione rivenienti dall’Aumento in Opzione ai sensi degli accordi che potranno intervenire con taluni azionisti di Hera (“Accordi di Compravendita dei Diritti di Opzione”) o di eventuali ulteriori accordi tra FSI ed Hera;
- E. In data [•], la Fusione è divenuta efficace.
- F. In data [•], Hera ha deliberato l’Aumento di Capitale.
- G. L’Azionista non intende esercitare i diritti di opzione rivenienti dall’Aumento in Opzione ad esso spettanti ai sensi dell’articolo 2441 comma 1 c.c. (“Diritti di Opzione”), che attribuiscono il diritto a sottoscrivere complessivamente n. [•] azioni ordinarie di Hera (“Azioni Hera”).
- H. FSI intende acquistare i Diritti di Opzione secondo i termini e le condizioni di seguito indicati.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

## 1. COMPROVENDITA DEI DIRITTI DI OPZIONE

- 1.1 Alle condizioni e ai termini del presente accordo di compravendita di Diritti di Opzione (“Accordo”), l’Azionista si impegna irrevocabilmente a vendere a FSI - e FSI si impegna irrevocabilmente a comprare dall’Azionista - i Diritti di Opzione.
- 1.2 Come corrispettivo per la compravendita dei Diritti di Opzione ai sensi del presente Accordo, FSI corrisponderà all’Azionista, alla Data di Esecuzione (come di seguito definita), un prezzo pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali dei Diritti di Opzione nei primi 5 giorni di negoziazione sul MTA dei Diritti di Opzione sul presupposto che il periodo di negoziazione non sia superiore a 10 giorni ed ove il periodo di negoziazione fosse superiore a 10 giorni il prezzo sarà pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali dei Diritti di Opzione nei primi giorni di negoziazione individuati in un numero pari alla metà dei giorni tale periodo, arrotondato per difetto nel caso di numero con decimali (“Prezzo dei Diritti di Opzione”), fermo restando che:

(x) l’importo risultante dalla somma *tra* (i) il Prezzo dei Diritti di Opzione e (ii) il prezzo di sottoscrizione dell’Aumento in Opzione, non potrà in ogni caso essere superiore ad Euro 1,25 (unovirgolaventicinque) (“Limite Massimo”) per ciascuna azione di nuova emissione

in relazione al totale delle Azioni sottoscritte da FSI;

(y) ove il Prezzo dei Diritti di Opzione (calcolato come sopra indicato) non fosse superiore a zero, FSI corrisponderà all'Azionista, alla Data di Esecuzione (come di seguito definita), un prezzo in ogni caso pari ad Euro 0,0001 (per ogni singolo Diritto di Opzione), fermo restando che la somma tra quest'ultimo prezzo e il prezzo di sottoscrizione dell'Aumento in Opzione non potrà, in ogni caso, essere superiore al Limite Massimo e che, qualora tale somma sia superiore al Limite Massimo, FSI non avrà nessun obbligo di acquistare i Diritti di Opzione.

**2. VERSAMENTO DEL PREZZO DEI DIRITTI DI OPZIONE E LORO MESSA A DISPOSIZIONE**

- 2.1 Tre (3) Giorni di Borsa (da intendersi i giorni in cui le azioni sono negoziate sul MTA) prima del termine ultimo per la sottoscrizione delle Azioni Hera nel corso dell'offerta in opzione ai sensi dell'articolo 2441, primo e secondo comma, del codice civile (la "Data di Esecuzione"), FSI metterà a disposizione dell'Azionista il Prezzo dei Diritti di Opzione, accreditandolo (con valuta fissa alla Data di Esecuzione stessa) sul conto corrente bancario comunicato dall'Azionista entro tre (3) Giorni di Borsa antecedenti la Data di Esecuzione.
- 2.2 A fronte del pagamento del Prezzo dei Diritti di Opzione secondo quanto indicato al precedente Paragrafo 2.1, alla Data di Esecuzione, l'Azionista provvederà a far mettere a disposizione di FSI, in forma dematerializzata, i Diritti di Opzione mediante contabilizzazione degli stessi sul conto titoli intestato a FSI presso un intermediario a sua volta operante con un conto acceso presso Monte Titoli S.p.A..
- 2.3 FSI si impegna a esercitare tempestivamente i Diritti di Opzione acquistati ai sensi del presente Accordo e, pertanto, a sottoscrivere e liberare tutte le relative Azioni Hera di compendio.

**3. CONDIZIONI DI EFFICACIA DELL'ACCORDO**

- 3.1 L'esecuzione del presente Accordo è sospensivamente condizionata, al verificarsi delle seguenti circostanze:

siano state trasmesse - entro il quinto giorno di borsa aperta successivo alla delibera di Aumento di Capitale assunta dall'organo competente di Hera (che, nel caso di aumento di capitale delegato ai sensi dell'art. 2443 del codice civile dovrà intendersi quella assunta dal consiglio di amministrazione di Hera) - a FSI proposte irrevocabili per la sottoscrizione di Accordi di Compravendita dei Diritti di Opzione di contenuto analogo al presente Accordo che, congiuntamente considerate, attribuiscano a FSI il diritto di sottoscrivere almeno il 2,6% del capitale sociale e dei diritti di voto di Hera post Aumento di Capitale, nella piena osservanza della normativa e dei regolamenti vigenti ivi applicabili. A tale ultimo riguardo, l'Azionista dichiara e garantisce (in favore di FSI) di aver correttamente espletato tutte le formalità e/o attività necessarie all'osservanza della normativa e dei regolamenti vigenti ivi applicabili e prende atto che tale condizione sospensiva deve essere vera e corretta alla Data di Sottoscrizione (come successivamente definita) e alla Data di Esecuzione. FSI si impegna a comunicare senza indugio all'Azionista l'intervenuto avveramento della condizione. Resta inteso che FSI si impegna sin da ora ad accettare tempestivamente tali proposte

irrevocabili, a condizione che le stesse raggiungano complessivamente la suddetta percentuale del 2,6% del capitale sociale e dei diritti di voto di Hera;

"nulla osta" da parte di CONSOB alla pubblicazione del prospetto informativo predisposto per l'offerta al pubblico delle Azioni Hera rivenienti dall'Aumento in Opzione;

che non si realizzi alcun "Evento Negativo Rilevante" sulle condizioni economiche e patrimoniali del Gruppo Hera tra la data di sottoscrizione del presente Accordo (la "Data di Sottoscrizione") e la Data di Esecuzione, che non sia stato superato e/o sanato o al quale non si sia posto in qualche modo rimedio entro la Data di Esecuzione. In particolare, per "Evento Negativo Rilevante" si intende il verificarsi, soprattuttamente o rinvenirsì di eventi o circostanze afferenti il Gruppo Hera, che singolarmente o in concorso gli uni con gli altri, arrechino pregiudizio rilevante alla situazione patrimoniale, economica e/o finanziaria, impedendone o limitandone significativamente l'operatività e la capacità di generare profitti su base pluriennale e/o di far fronte agli oneri finanziari e agli impegni contrattuali in ambito finanziario del Gruppo Hera nel suo complesso. Tra i suddetti eventi o circostanze è incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il verificarsi di qualsiasi evento o circostanza che determini un "*default*" ovvero una accelerazione degli obblighi di pagamento ai sensi degli Accordi sul Finanziamento, come di seguito definiti, sottoscritti da società del Gruppo Hera o dei piani di emissione obbligazionaria deliberati da società del Gruppo Hera o che saranno deliberati dal Gruppo Hera fino alla Data di Esecuzione nel caso in cui il Gruppo Hera non possa far fronte a tale accelerazione degli obblighi di pagamento mediante linee di credito in essere a tal momento. Per "Accordi sul Finanziamento" si intendono: (i) alla Data di Sottoscrizione ed alla Data di Esecuzione (a) gli accordi di finanziamento specificatamente indicati al punto 31 della nota integrativa al bilancio consolidato di Hera al 31 dicembre 2011 e identificati nella opportuna tabella con la dicitura "Bond e Finanziamenti Puttable", come aggiornati e modificati alla luce della relazione semestrale consolidata di Hera al 30 giugno 2012 sottoscritti dal Gruppo Hera; nonché (b) il finanziamento stipulato da Hera con Banca Europea per gli Investimenti nel luglio 2012 per Euro 125 milioni; e (ii) alla Data di Esecuzione, (a) il finanziamento *in pool* Banca Intesa concesso nel 2007 ad Acegas, per Euro 230 milioni e richiamato alla quarta riga della tabella "*Mutui bancari*" a pagina 255 del bilancio consolidato di Acegas chiuso al 31 dicembre 2011 nonché (b) il finanziamento Dexia-Crediop BEI concesso a Acegas, per Euro 30 milioni e richiamato alla sesta riga della tabella "*Mutui bancari*" a pagina 255 del bilancio consolidato di Acegas chiuso al 31 dicembre 2011; e (iii) alla Data di Esecuzione gli eventuali ulteriori principali accordi di finanziamento stipulati, successivamente alla Data di Sottoscrizione, dal Gruppo Hera;

che non si realizzi alcun "Evento di Turbativa del Mercato" tra la data di sottoscrizione del presente Accordo e la Data di Esecuzione, che non sia stato superato e/o sanato o al quale non si sia posto in qualche modo rimedio entro la Data di Esecuzione. In particolare per "Evento di Turbativa del Mercato" si intende:

(i) qualunque prolungata sospensione o limitazione di carattere rilevante della negoziazione (diversa da una sospensione o limitazione dipendente da questioni di carattere tecnico) estesa all'intero sul MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana, (ii) il verificarsi di qualunque ostilità ovvero una dichiarazione di emergenza nazionale o di guerra;

il cui effetto (di quanto indicato sub (i) oppure (ii)) sui mercati finanziari o sul mercato

valutario renda impossibile, eccessivamente oneroso e/o comunque fonte di pregiudizio economico e/o finanziario per FSI procedere all'esecuzione dell'Accordo.

- le competenti autorità nell'ambito dei procedimenti di certificazione previsti dalla normativa comunitaria (Direttive comunitarie 2009/72/CE e 2009/73/CE) e nazionale (Dlgs. 93/2011) in materia di *unbundling*, effettuati o in corso o da effettuare, da parte delle società partecipate dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, confermino (a FSI e/o alla società controllante Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e/o ad altre società partecipate da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.), entro il 15 settembre 2013, la legittimità (i) dell'esercizio del diritto di nomina, da parte di FSI, del proprio membro nel consiglio di amministrazione di Hera (senza limitazione alcuna dei propri poteri) e (ii) all'esercizio del diritto di voto inerente alle azioni Hera acquisite da FSI. Resta inteso che, laddove le competenti autorità non dovessero fornire la suddetta conferma entro il termine del 15 settembre 2013, FSI farà tutto quanto in proprio potere per verificare, anche con il coinvolgimento di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., la possibilità di rinunciare alla presente condizione sospensiva;

- la competente autorità antitrust, ovvero altra autorità italiana o europea dovrà aver comunicato per iscritto (a FSI e/o alla società controllante Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e/o ad altre società partecipate da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.), entro il 15 settembre 2013, che l'investimento può essere effettuato nei termini ed alle condizioni previsti dall'Accordo di Investimento e non saranno richieste (a FSI e/o alla società controllante Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e/o ad altre società partecipate da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.) modifiche di condizioni, impegni, modalità e termini relativi a precedenti operazioni di acquisizione, né imposto alcun vincolo o limitazione, né adottato alcun diniego o revoca di autorizzazioni che pregiudichino la posizione giuridica od economica di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., nonché gli investimenti da essa realizzati nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale. Resta inteso che, laddove la competente autorità non dovesse fornire la suddetta comunicazione scritta entro il termine del 15 settembre 2013, FSI farà tutto quanto in proprio potere per verificare, anche con il coinvolgimento di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., la possibilità di rinunciare alla presente condizione sospensiva;

- che FSI abbia nominato un proprio membro nel consiglio di amministrazione di Hera, fermo restando che l'efficacia di tale nomina potrà essere sospensivamente condizionata alla circostanza che FSI abbia acquisito una partecipazione almeno pari al 2,6% del capitale sociale e dei diritti di voto di Hera;

- che, in relazione all'operazione prevista ai sensi dell'Accordo di Investimento, venga rilasciato da un primario studio legale un apposito parere in merito all'assenza di un obbligo di promozione di un'offerta pubblica di acquisto avente per oggetto le azioni Hera.

#### **4. DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **4.1 Legge regolatrice**

Il presente Accordo e tutti i diritti e gli obblighi delle Parti dallo stesso derivanti sono retti ed interpretati secondo le leggi della Repubblica Italiana.

#### **4.2 Spese ed oneri**

Resta inteso che ciascuna Parte sopporterà i costi, le spese ed ogni altro onere relativo alle attività da essa compiute in attuazione del presente Accordo e non sarà in alcun modo responsabile dei costi, spese ed altri oneri relativi alle attività compiute dall'altra Parte.

Le Parti si danno reciprocamente atto che nessuna delle Parti si è obbligata a riconoscere compensi o provvigioni di intermediazione, brokeraggio o simili il cui pagamento possa essere richiesto, in tutto o in parte, all'altra Parte.

#### **4.3 Riservatezza**

- 4.3.1** Le Parti si impegnano a mantenere strettamente riservate le informazioni relative al presente Accordo, e tutte le altre informazioni comunque ricevute in relazione all' Accordo (“Informazioni Confidenziali”) e faranno in modo che tale impegno sia rispettato anche dai loro amministratori, dipendenti e consulenti ai quali le Informazioni Confidenziali siano state comunicate, fatta eccezione per le informazioni (i) che sono nel pubblico dominio o che tali diventino non per effetto della violazione degli obblighi di riservatezza qui stabiliti, (ii) che sono comunque disponibili ad una delle Parti senza violazione di obblighi di riservatezza qui stabiliti, (iii) che sono necessarie al fine di effettuare notifiche o comunicazioni o ottenere autorizzazioni, ivi incluse le delibere dei Consigli Comunali e/o di altri organi ove competenti, richieste per il perfezionamento delle operazioni previste dal presente Accordo, (iv) la cui rivelazione è prevista da disposizioni di legge, regolamenti applicabili o richieste di Autorità (esemplificativamente e non esaustivamente Autorità giudiziaria, Garante della concorrenza e del mercato, CONSOB, Borsa Italiana), (v) rispetto alle quali la divulgazione sia stata concordata per iscritto tra le Parti.
- 4.3.2** Le Parti adotteranno ogni necessaria precauzione ai fini di salvaguardare la riservatezza e segretezza delle Informazioni Confidenziali e di impedire la loro rivelazione a terzi, restando inteso che le Parti non saranno ritenute inadempienti alle disposizioni di questo Paragrafo 4 per effetto di comunicazioni eseguite in ottemperanza alle disposizioni contenute in qualsiasi norma o regolamento promulgato da autorità governativa, di controllo o di borsa aventi giurisdizione sulle Parti in relazione alla esecuzione del presente Accordo ed alle operazioni in esso previste.
- 4.3.3** Gli obblighi di riservatezza qui previsti sono vincolanti a partire dalla data di sottoscrizione del presente Accordo e cesseranno di avere efficacia alla data di cessazione di efficacia del presente Accordo.
- 4.3.4** Resta inteso che le Parti si impegnano a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 114 del TUF, alla data di sottoscrizione dell'Accordo un comunicato nel testo concordato tra le Parti.

#### **4.4 Invalidità di singole clausole e promessa del fatto del terzo**

L'eventuale nullità o invalidità di una o più clausole del presente Accordo non comporterà l'invalidità dell'intero Accordo, essendo fatto espressamente obbligo alle Parti di rinegoziare in buona fede nuove clausole, sempre nell'ottica dei rispettivi scopi ed interessi previsti nel presente Accordo, in sostituzione di quelle nulle od annullate.

#### **4.5      Modifiche**

L'Accordo non potrà essere modificato o integrato e nessuna rinuncia ovvero consenso alla deroga dalle disposizioni dello stesso sarà valida, salvo che questa risulti da atto scritto firmato da entrambe le Parti.

#### **4.6      Tolleranza**

La tolleranza, anche se ripetuta, di inadempimenti o ritardi nell'esecuzione di previsioni del presente Accordo, non può essere in nessun caso interpretata come implicita rinuncia all'esecuzione e applicazione di tali previsioni.

#### **4.7      Cessione del contratto**

- 4.7.1 Il presente Accordo è vincolante ed efficace per le Parti ed i loro rispettivi successori ed aventi causa. Il presente Accordo e i diritti, crediti e/o obbligazioni delle Parti da esso scaturenti non potranno essere ceduti da alcuna delle Parti senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.
- 4.7.2 Il divieto di cessione di cui al Sub-Paragrafo 4.7.1 che precede non si applica alle cessioni realizzate da una Parte in favore di una società da essa controllata al 100% a condizione che:
  - (i) la Parte che intende trasferire la propria partecipazione (la "Parte Trasferente") consegni alle altre una dichiarazione del terzo al quale intende trasferire tutto, e non parte, del presente Accordo (il "Terzo Trasferitario"), di subentro nel presente Accordo e di conseguente assunzione incondizionata di tutti i relativi obblighi, ferma restando per questi ultimi la responsabilità solidale della Parte Trasferente; e
  - (ii) l'eventuale successivo venir meno in capo al Terzo Trasferitario prima dell'esecuzione della compravendita dei Diritti di Opzione e, comunque, della Data di Esecuzione delle qualità che hanno permesso di qualificare il trasferimento dell'Accordo in suo favore come Trasferimento Infragruppo dovrà essere prevista nell'atto di trasferimento dell'Accordo di Investimento quale condizione risolutiva (pattuita anche a favore delle Parti) del trasferimento, con conseguente automatica retrocessione dell'Accordo.
- 4.7.3 Ogni tentativo di cessione del presente Accordo di Investimento e dei diritti, crediti e/o obbligazioni delle Parti, in assenza delle suddette condizioni di cui ai precedenti Sub-Paragrafi 4.7.1 e 4.7.2, dovrà ritenersi invalido e privo di efficacia.

#### **4.8      Aleatorietà**

Le Parti danno atto che i contenuti dell'Accordo sono stati convenuti accettando l'aleatorietà delle relative disposizioni di carattere patrimoniale.

#### **4.9      Sostituzione dei precedenti accordi**

Il presente Accordo sostituisce integralmente e rende inefficace qualsiasi altro contratto, rapporto, accordo, impegno od intesa, anche verbale, precedentemente intervenuti tra le Parti in merito all'oggetto dell'Accordo.

#### 4.10 Arbitrato

Fatta eccezione per le controversie che per legge non possono essere sottoposte ad arbitrato, qualunque controversia dovesse sorgere in relazione alla validità, interpretazione, esecuzione, efficacia o risoluzione del presente Accordo sarà risolta secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un collegio di tre arbitri nominati quanto ad un membro dall'Azionista e quanto ad un altro membro da FSI ed il terzo, con funzione di Presidente, d'accordo fra i due membri già nominati dalle Parti o, in assenza di accordo, dalla Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. Per qualsiasi provvedimento per il quale non sia per legge competente il collegio arbitrale, il foro competente in esclusiva sarà il Tribunale di Milano.

\*\*\*\*\*

Ove quanto precede corrisponda effettivamente alle intese tra noi raggiunte, Vi preghiamo di trascrivere su Vostra carta intestata e consegnarci il testo della presente da Voi debitamente siglata su ogni pagina e sottoscritta per esteso al termine quale segno di integrale presa visione ed accettazione entro e non oltre il [•].

Distinti saluti.

---

[Azioneista]

---